

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT) IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L.R. N. 89/98 E S.M.I..

PREMESSA

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 89/98 e s.m.i. sono definite le attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Le Aziende unità sanitarie locali svolgono le seguenti attività in materia di tutela dall'inquinamento acustico:

1. curano le verifiche, i controlli tecnici e le valutazioni del fenomeno acustico negli ambienti di lavoro secondo quanto disposto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
2. emettono i pareri richiesti dai comuni sui piani comunali di classificazione acustica o varianti degli stessi ai sensi dell'art. 5, comma 9 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
3. emettono i pareri richiesti dai comuni sui piani comunali di risanamento acustico degli stessi ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
4. emettono i pareri richiesti dai comuni al fine del rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazione delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i. chiedendo ove ritenuto necessario il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 30/2009 con le modalità stabilite dalla carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 e dalle direttive annuali di cui all'art. 15 della stessa legge;
5. su richiesta delle amministrazioni comunali svolgono i controlli relativi all'igiene edilizia con riferimento al rispetto dei requisiti di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", secondo le modalità di controllo stabilite dai regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale come adeguati ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
6. segnalano ai competenti uffici comunali in quanto titolari del controllo ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i. le comunicazioni di esposto eventualmente ricevute da parte di cittadini e/o organizzazioni e/o rappresentanti legali degli stessi;

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT)

L'ARPAT svolge le seguenti attività in materia di tutela dall'inquinamento acustico

1. esegue, su richiesta dei comuni, i controlli sulle sorgenti fisse di rumore di tipo produttivo, professionale e commerciale ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
2. esegue, su richiesta delle province, il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto anche ai fini del risanamento ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
3. esegue, su richiesta dei comuni, il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto anche ai fini del risanamento, della relazione biennale sullo stato acustico e dell'elaborazione delle mappe acustiche strategiche ai sensi dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 15, comma 1, lettera d bis) della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
4. fornisce ai comuni il supporto tecnico per la valutazione dei piani aziendali di risanamento ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
5. emette i pareri sui piani di comunali di classificazione acustica o varianti degli stessi, sui piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico e sui regolamenti correlati ai sensi dell'art. 5, comma 9 e dell'art. 8 bis, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
6. svolge ispezioni periodiche per la verifica dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio per il controllo in materia di rumore aeroportuale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n. 496/97 compresa la partecipazione alle Commissioni aeroportuali ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31/10/1997.

L'ARPAT svolge le sopraelencate attività individuate come istituzionali obbligatorie ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) e quelle istituzionali non obbligatorie previste nell'ambito della "matrice aria" dalla carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 della legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" nonché le attività di cui all'art. 7, comma 2 e all'art. 12, comma 1 della stessa legge regionale.